



**Università
degli Studi
di Palermo**

RASSEGNA NORMATIVA

Marzo/Aprile 2022

Direzione Generale

Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,

Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo

a cura di Fabio Brucato e Giovanni D'Acquisto



NORMATIVA

[DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17](#) - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.50 del 1-3-2022).

[LEGGE 4 marzo 2022, n. 18](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.56 del 8-3-2022).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1](#) - Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 (nella stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.». (GU n.56 del 8-3-2022).

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 13 marzo 2022](#) - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 876). (GU Serie Generale n.66 del 19-03-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 27 gennaio 2022](#) - Istituzione della Scuola superiore meridionale. (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 28 gennaio 2022](#) - Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EMILIO» nell'ambito del programma AAL Call 2021. (Decreto n. 1319/2022). (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 30 novembre 2021](#) - Misure di adeguamento dell'idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica alle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014. (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2022).

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 21 dicembre 2021](#) - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022. (Delibera n. 830). (GU Serie Generale n.64 del 17-03-2022).

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 2022](#) - Ripartizione delle risorse destinate ad incentivare, fra l'altro, le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili. (GU Serie Generale n.63 del 16-03-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 1° febbraio 2022](#) - Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale. (GU Serie Generale n.63 del 16-03-2022).

[MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 febbraio 2022](#) - Modifica del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 e assegnazione di risorse aggiuntive. (GU Serie Generale n.63 del 16-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 10).



NORMATIVA

[COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - DELIBERA 22 dicembre 2021](#) - Programma statistico nazionale 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 90/2021). (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 11 marzo 2022](#) - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta. (GU Serie Generale n.60 del 12-03-2022).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228](#) - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8/L). (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 9).

[MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DECRETO 17 gennaio 2022](#) - Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022). (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2022).

[MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DECRETO 1° febbraio 2022](#) - Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022). (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2022).

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2022](#) - Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass. (GU Serie Generale n.53 del 04-03-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 30 dicembre 2021](#) - Costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, istituiti dalla legge n. 178/2020 e sostenuti dal Fondo sviluppo e coesione, ai sensi della deliberazione CIPESS n. 48/2021. (Decreto n. 1371/2021). (GU Serie Generale n.50 del 01-03-2022).

[CORTE COSTITUZIONALE - Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2021](#)

[LEGGE 28 MARZO 2022, N. 25](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13). Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2022.

[ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO](#) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle



NORMATIVA

locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU Serie Generale n.83 del 08-04-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 19 GENNAIO 2022](#) - Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale. (GU Serie Generale n.82 del 07-04-2022).

[DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36](#) - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2022.

[LEGGE 12 aprile 2022, n. 33](#) - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2022.

[LEGGE 7 aprile 2022, n. 32](#) - Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. (GU Serie Generale n.97 del 27-04-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2022.

[AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - CIRCOLARE 21 aprile 2022, n. 4336](#) - Attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica. (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 10 febbraio 2022](#) - Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «WalkUrban» nell'ambito del programma ERANET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC) Call 2020. (Decreto n. 2000/2022). (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2022).

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022](#) - Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni. (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 10 dicembre 2021](#) - Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi. (GU Serie Generale n.92 del 20-04-2022).

[AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMUNICATO](#) - Accordo relativo alla specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione. (GU Serie Generale n.92 del 20-04-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 23 febbraio 2022](#) - Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Taranto» nell'ambito del programma ECSEL Call 2016. (Decreto n. 2828/2022). (GU Serie Generale n.91 del 19-04-2022).



NORMATIVA

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 16 marzo 2022](#) - Aggiornamento del bando tipo n. 1-2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Delibera n. 154/2022). (GU Serie Generale n.91 del 19-04-2022).



GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 1° MARZO 2022, N. 1450](#)

Soggetti attivi (l. 241/90) - legittimazione del denunciato.

Afferma la IV Sezione del Consiglio di Stato: << Al di fuori di particolari ipotesi, in cui il soggetto denunciante potrebbe essere esposto, in ragione dei rapporti con il soggetto denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, la tutela della riservatezza non può assumere un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi. Il principio di trasparenza che informa l'ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione si frappone, infatti, ad una soluzione che impedisca all'interessato di conoscere i contenuti degli esposti e i loro autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato esito negativo. >> (nel caso di specie una società che era stata esposta ad infruttuosa attività ispettiva da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente chiedeva di accedere a copia integrale degli esposti presentati a detta Agenzia al fine della tutela della propria immagine).

[CASS. PENALE, SEZ. IV - ORD. 1° MARZO 2022, N. 7093](#)

Infortuni degli studenti universitari in tirocinio formativo presso un'azienda agricola e responsabilità penale datoriale.

È corretta la decisione della corte d'appello che, ai fini dell'applicazione della normativa penale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, equiparando al lavoratore chi svolga attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto anche da specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA 02 MARZO 2022, N. 2485](#)

L. 241/90 - documenti inesistenti.

Qualora i documenti richiesti dal privato non risultino esistenti negli archivi dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l'inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente; non è invero sufficiente - al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso - la mera e indimprostrata affermazione in ordine alla indisponibilità dei documenti richiesti, spettando all'Amministrazione l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l'obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità (nel caso di specie il T.A.R. ha ritenuto inidonea una mail interna del Segretario comunale che si limitava a comunicare che "dopo varie ricerche, agli atti di questo Ufficio non risulta nessun contratto rogato tra il Comune e").



GIURISPRUDENZA

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA 02 MARZO 2022, N. 2450](#)

Soggetti attivi (l. 241/90) - soggetti portatori di interessi collettivi, diffusi e generali.

Un'associazione che per statuto persegue la finalità di protezione degli animali e dei loro diritti ha diritto di accedere ai report periodici sul benessere dei macachi oggetto di studio in laboratorio che l'Università trasmette al Ministero della Salute al fine di consentire il doveroso controllo sulle loro condizioni di vita.

[T.A.R. SICILIA, PALERMO - SENTENZA 02 MARZO 2022, N. 706](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (esclusioni).

Il T.A.R. precisa che l'esclusione dell'accesso prevista dall'art. 53, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti non si applica alla "relazione particolareggiata" del Direttore dei Lavori ed alla "relazione-proposta" del R.U.P. redatte nell'ambito del procedimento per la risoluzione del contratto d'appalto.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III - SENTENZA 03 MARZO 2022, N. 2579](#)

Chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero - Art. 1, c. 9 della legge n. 230/2005.

Una volta che l'Università abbia approvato la proposta del dipartimento, ha consumato il suo potere di scelta e si è posta in una condizione di autovincolo, nella quale non residuano più margini di discrezionalità o libertà, salvo, more solito, il potere di esercizio dello ius poenitendi, che come noto richiede l'assolvimento di precisi oneri motivazionali e la sussistenza ed esternazione di prevalenti ragioni di pubblico interesse che circondano l'esercizio dell'autotutela decisoria dell'Amministrazione. Una volta disposta la chiamata diretta, ecco che la situazione soggettiva del professore nei cui confronti la chiamata è stata attivata e formalizzata dall'Ateneo, si trasforma da aspettativa di mero fatto in interesse legittimo, differenziato, qualificato dalla norma di cui all'art. 1, co.9, L. n. 230/2005 e tutelato dall'ordinamento mediante tutte le azioni giurisdizionali contemplate e, nel caso di specie, mediante la richiesta di declaratoria e conseguente annullamento del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. IV - SENTENZA 04 MARZO 2022, N. 2597](#)

Abilitazione scientifica nazionale - autotutela obbligatoria - responsabilità penale dei commissari.

Ai Commissari, in sede penale, è stato contestato di aver conferito o negato l'ASN ai candidati, secondo un più ampio "progetto" volto ad influenzare e pilotare, già dalla propedeutica fase di conseguimento dell'ASN, l'esito delle successive procedure di chiamata (che sarebbero state indette a livello locale dalle singole Università), conferendo l'abilitazione ai candidati che si intendevano favorire ai fini dell'inserimento nel ruolo dei professori universitari e negandola a coloro i quali avrebbero rappresentato, nelle future procedure di chiamate, possibili "antagonisti" di chi si intendeva favorire. Al riguardo, proprio l'ordinanza che ha irrogato le misure cautelari nei confronti di taluni componenti della Commissione valutatrice ha esplicitamente affermato che il ricorrente rientra tra i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione "per esplicithe richieste dei vari commissari accolte nell'ambito dello scambio complessivo".



GIURISPRUDENZA

Per il Collegio, a fronte della gravità dei fatti oggetto delle indagini e dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza insiti nell'emanazione dei provvedimenti cautelari, il mancato accertamento definitivo dei fatti penalmente rilevanti non può costituire ragione sufficiente a sostegno del diniego di autotutela, adottato dal Ministero a fronte di istanza del candidato ricorrente, anche considerato che l'Amministrazione non ha fornito alcun argomento volto a mettere in discussione le risultanze di quanto emerso dalle indagini penali. Né può assumere alcuna rilevanza l'ulteriore circostanza che il giudizio di non abilitazione del ricorrente sia stato formulato con parere unanime dei commissari, tenuto conto che l'ipotesi accusatoria, supportata da gravi indizi, è proprio che il giudizio negativo non sia stato l'esito di una effettiva valutazione del candidato. Allo stesso modo, non può essere considerata motivazione sufficiente a denegare l'autotutela richiesta la circostanza che la sua concessione imporrebbe la "necessità di attivare gravose procedure a carico degli uffici". In presenza di fatti così gravi e della necessità di assicurare tutela all'interesse del ricorrente ad essere selezionato da una Commissione imparziale, la contrapposta esigenza di evitare un "sovraccarico" di lavoro agli uffici, non può che avere carattere recessivo.

[T.A.R. MOLISE, CAMPOBASSO - SENTENZA 04 MARZO 2022, N. 60](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (segreti tecnici e commerciali).

Non costituisce una "motivata e comprovata dichiarazione" in ordine alla esistenza di "segreti tecnici e commerciali" ex art. 53, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti quella secondo la quale l'offerta tecnica e le giustificazioni << "recano indicazioni precise della denominazione e ragione sociale di terzi che intrattengono rapporti commerciali talvolta in esclusiva con la scrivente; forniscono cognizioni del Know-How aziendale, presupposto principale del mantenimento della propria concorrenzialità della procedura di evidenza pubblica; forniscono elementi in ordine alla capacità di acquisto della scrivente; possono essere lesivi delle clausole di riservatezza di cui i soggetti terzi chiedono allo scrivente l'osservanza, in ordine alle informazioni, KnowHow e segreti tecnici e/o commerciali trasmessi da terzi allo scrivente per esclusivo utilizzo connesso con la partecipazione alla procedura di gara indetta ... >>.

[CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 07 MARZO 2022, N. 1613](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - accesso difensivo ex art. 24 comma 7 l. 241/99 - disparità di trattamento.

Per la VI Sezione del Consiglio di Stato, lo studente universitario al quale è stata annullata la laurea per avere falsificato gli atti di verbalizzazione degli esami non può invocare l'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. 241/90 per accedere agli atti riguardanti altri studenti indagati dalla medesima Università per fatti analoghi a quelli imputati al ricorrente al fine di valutare eventuali profili di "disparità di trattamento", attesa la mancanza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione giuridica del richiedente e l'inconfigurabilità del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad atti di natura vincolata da raffrontare con precedenti atti non conformi a legge.



GIURISPRUDENZA

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III - SENTENZA 07 MARZO 2022, N. 2608](#)

Iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia è necessario non solo che il richiedente traguardi i crediti formativi conseguiti superando in altri corsi di laurea i relativi esami di profitto, ma altresì che nella Facoltà *ad quem* venga accertata la sussistenza di posti disponibili per l'iscrizione ad anni successivi al primo. Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l'immatricolazione in anni successivi al primo – non c'è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina e Chirurgia in una università straniera) senza reiterazione del test di primo accesso. È dato di comune esperienza, d'altra parte, che la difficoltà degli studi di cui trattasi, o altre possibili circostanze, finiscano per "sfolire", nel corso degli anni, il numero degli immatricolati, creando disponibilità di posti che non c'è ragione di lasciare scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell'interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. L'unica ulteriore condizione è che l'Università riconosca gli esami di profitto del corso di laurea di provenienza equivalenti agli esami previsti nel corso di laurea ambito e i relativi crediti sufficienti all'iscrizione ad anni successivi al primo, secondo criteri e modalità stabiliti nei regolamenti didattici.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III - SENTENZA 07 MARZO 2022, N. 2663](#)

Procedura di valutazione comparativa - RTDA - specificazione del settore concorsuale - settore scientifico disciplinare.

Nell'ambito di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), L. n. 240/2010, il Collegio ha affermato che la valutazione dei candidati deve essere condotta, in base all'articolo 24, comma 2, lett. a) L. n. 240/2010 (che fa riferimento alla "specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari"), tramite il settore concorsuale previamente indicato ovvero mediante uno o più settori scientificodisciplinari specificamente individuati, senza che possa assumere alcun rilievo l'ambito di ricerca definito dal bando (ossia, l'indicazione delle specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della procedura selettiva, avente finalità meramente informativa).

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III - SENTENZA 07 MARZO 2022, N. 2609](#)

Procedura comparativa per il conferimento di contratti di insegnamento - predeterminazione dei criteri di valutazione.

Va affermato il principio secondo cui "fermo restando che i bandi dei concorsi pubblici o di selezione di candidati, in base alle loro qualità documentate da titoli comprovanti il pregresso svolgimento di attività consonanti con quelle oggetto di selezione, costituiscono già la *sedes materiae* della prefissione di criteri-guida per le commissioni giudicatrici ai fini dell'assegnazione dei punteggi tra il minimo e il massimo indicati nei bandi stessi, qualora siffatti criteri guida o motivazionali non siano stati elaborati in via generale nei bandi, è fatto obbligo alle commissioni giudicatrici di elaborare appositi criteri motivazionali o criteri guida onde assegnare ai candidati, in concreto, un determinato punteggio oscillante tra quello minimo e quello massimo



GIURISPRUDENZA

già previsti nel bando per ciascun titolo o per ciascuna prova d'esame. E ciò al duplice fine di arginare la discrezionalità tecnica di cui godono le commissioni regolamentandone l'esercizio ai fini dell'imparzialità e del buon andamento scolpiti all'art 97 Cost. e parallelamente di consentire al giudice di ricostruire l'iter logico seguito dalle commissioni onde sindacarlo nei noti limiti del sindacato di legittimità sub specie di ragionevolezza, linearità ed attendibilità della valutazione".

[CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – DECISIONE 11 MARZO 2022, N. 92](#)

Non è dovuto l'assegno alimentare al dipendente sospeso dal servizio per violazione dell'obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19.

La disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati, ivi incluso l'assegno alimentare. Ha chiarito la Sezione che la disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati. Tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio; si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio; ove si intenda, come il giudice di primo grado, dubitare della costituzionalità della previsione, la stessa non può tuttavia essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale, sicché non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale; diversamente, la sospensione del provvedimento amministrativo si traduce in una non consentita disapplicazione della legge.

[T.A.R. SICILIA PALERMO - SENTENZA 14 MARZO 2022, N. 838](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (titolarità attiva).

L'impresa individuata in sede di gara dall'aggiudicatario di un appalto come subfornitore ha diritto di accedere ex L. 241/90 all'offerta presentata dal secondo al fine di far valere l'impegno assunto nei confronti della prima.

[CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 14 MARZO 2022, N. 1751](#)

L. 241/90 – accesso ai documenti amministrativi.

E' legittimo il diniego dell'istanza con cui ex dipendenti pubblici chiedono all'Ente al quale appartenevano i documenti dai quali risultino i criteri utilizzati per il computo del trattamento pensionistico con particolare riferimento ad una determinata indennità, atteso che, in mancanza di un documento contenente tali informazioni, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 L. 241/90, non è tenuta ad elaborare dati ed informazioni.



GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA 14 MARZO 2022, N. 1790](#)

Criterio di applicazione dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 nel caso di omissione del preavviso di rigetto con riferimento all'adozione di provvedimenti discrezionali.

L'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica operata con l'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, comporta che l'omissione del preavviso di rigetto, in caso di provvedimenti discrezionali, non è superabile con una valutazione ex post del possibile apporto del privato; la modifica legislativa, incidendo su una norma ritenuta di carattere processuale, si applica anche ai provvedimenti già emanati. Ritiene il Collegio che la nuova disposizione sia applicabile anche ai procedimenti in corso, in quanto la consolidata giurisprudenza ha attribuito all' art. 21 octies comma 2 seconda parte la natura di norma di carattere processuale, come tale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge di riferimento (Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1800; id. 9 gennaio 2020, n. 165; id., sez. V, 15 luglio 2019, n. 4964; id., sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 359), con la conseguenza che si deve ritenere immediatamente applicabile alle fattispecie oggetto di giudizi pendenti, per i quali in caso di omissione del preavviso di rigetto resta inibita all'Amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6378). Pertanto, la norma si deve applicare nel testo vigente al momento del giudizio e non può dunque, allo stato, farsi alcun riferimento alla circostanza che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, circostanze, peraltro, neppure risultanti dagli atti di causa né dalla costituzione - meramente di stile - dell'Amministrazione.

[CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – ORDINANZA 21 MARZO 2022, N. 348](#)

Alla Plenaria i conflitti di competenza tra Cons. Stato e C.g.a. e l'indicazione dell'organo competente sul regolamento di competenza da pronuncia del Tar per la Sicilia.

Con l'ordinanza in rassegna il C.g.a. ha formulato all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i due quesiti di cui in massima tesi a definire se l'art. 10, comma 5 d.lgs. n. 373 del 2003 sia applicabile anche ai conflitti di competenza virtuali che sono determinati dalla contemporanea pendenza dell'appello tra C.g.a. e Consiglio di Stato, nonché dell'organo competente a decidere sul regolamento di competenza derivante dal provvedimento con cui il T.a.r. per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro T.a.r.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA DEL 25 MARZO 2022, N. 2219](#)

Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza – recupero delle somme indebitamente corrisposte – Sentenza che ha respinto il ricorso – Esclusione.

Sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l'amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente soddisfattivi rispetto a quelle statuizioni; viceversa, le pronunce di rigetto lasciano invariato l'assetto giuridico dei rapporti precedente alla radicazione del giudizio, rimanendo indifferente che la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in primo grado ovvero in appello, con una sentenza di riforma della pronuncia di accoglimento emessa dal primo giudice;



GIURISPRUDENZA

ne consegue che il recupero delle somme indebitamente corrisposte, si deve, tuttavia, osservare che ciò non può avvenire con la richiesta di ottemperanza alla sentenza che si è limitata a respingere il ricorso della parte privata.

[CASSAZIONE PENALE, SEZ. V - SENTENZA 25 MARZO 2022, N. 10762](#)

IP, IT e *Data Protection* - messaggi lesivi della reputazione attraverso una bacheca Facebook.

Nella diffusione di messaggi lesivi della reputazione attraverso una bacheca Facebook, la diffamazione sussiste (ed è aggravata ai sensi dell'art. 595, co. 3 c.p. da "altro mezzo di pubblicità") anche senza l'indicazione del nome del soggetto leso se quest'ultimo è individuabile sia pure da un numero limitato di persone.

[TAR CATANIA, SEZ. I - SENTENZA DEL 31 MARZO 2022, N. 933](#)

Contratti della Pubblica amministrazione - Finanza di progetto – Fase preliminare – Natura - Finanza di progetto – Soccorso istruttorio – Limiti.

Nel project financing la fase preliminare non è da intendersi quale fase del "procedimento" di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), ma fase "procedimentalizzata" di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore, ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l'interesse pubblico dell'amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo (1). Nel project financing l'amministrazione non ha alcun obbligo di attivare il soccorso istruttorio nel senso tradizionale inteso. Ha ricordato la Sezione che nello specifico contesto del project financing, in virtù della specialità della disciplina dettata dall'art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, in considerazione della rappresentata fase prodromica ivi codificata, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo, cui le garanzie partecipative ex lege si attagliano, l'incompletezza della proposta del privato non obbliga l'ente all'attivazione del soccorso procedimentale.

[T.A.R. NAPOLI, SEZ. I - SENTENZA 31 MARZO 2022, N. 2149](#)

Contratti della Pubblica amministrazione - Esclusione dalla gara – Grave illecito professionale – Derivante da sentenza penale di condanna non definitiva – Termine di efficacia della causa di esclusione – Mancanza di una previsione legislativa – Art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE – Diretta applicabilità – Termine di tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.

Allorquando un'impresa sia esclusa dalla gara d'appalto per grave illecito professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva, in assenza di una specifica disposizione normativa (riferendosi i commi 10 e 10-bis dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 alla sentenza penale definitiva ovvero alla esclusione disposta con provvedimento amministrativo), è direttamente applicabile l'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, con la conseguenza che la causa di esclusione non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.



GIURISPRUDENZA

[TAR LAZIO, SEZ. III, SENTENZA 26 MARZO 2022, N. 3425](#)

Fase integrativa dell'efficacia di provvedimenti sanzionatori - Sanzioni – Esecuzione – Termine.

Ai sensi dell'art. 21 – bis, l. n. 241 del 1990 i provvedimenti applicativi di sanzioni, pecuniarie o reali, non possono essere portati ad esecuzione prima che siano comunicati al destinatario e non possono, quindi, recare una clausola di immediata esecuzione (1). Ha ricordato la Sezione che l'art. 21 bis, l. n. 241 del 1990 stabilisce che “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.”, con l'unica eccezione dei provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente, che sono efficaci immediatamente. A norma del penultimo periodo dell'art. 21bis all'esame, inoltre, “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia”.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ IV – SENTENZA 2 APRILE 2022, N. 3818](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Qualità delle pubblicazioni presentate - Analicità della motivazione del giudizio e assoluta identità dei giudizi individuali.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l'esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo, tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari.

[T.A.R. CATANIA, SEZ I – SENTENZA 4 APRILE 2022, N. 964](#)

Giurisdizione – Società – Società partecipata – Messa in liquidazione – Controversia – Giurisdizione giudice amministrativo.

Spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) delle deliberazioni del Consiglio comunale di messa in liquidazione di una società partecipata, adottate nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 (“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”), in quanto gli atti in questione sono espressione del potere autoritativo delle amministrazioni pubbliche, teso, tra l'altro, all'esigenza di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, d.lgs. n. 175 del 2016); essi involgono posizioni di interesse legittimo finalizzato al corretto esercizio del potere da parte della società, la quale fa per l'appunto valere un interesse legittimo come aspirazione al conseguimento o al mantenimento di un bene o di una utilità in conseguenza dell'azione amministrativa (in tal caso al mantenimento



GIURISPRUDENZA

in vita della società) a fronte dell'esercizio del detto potere autoritativo.

[CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 05 APRILE 2022, N. 2530](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - diritto alla riservatezza (dati personali).

La V Sezione del Consiglio di Stato afferma che il nominativo di un pubblico funzionario o di un agente di un pubblico servizio firmatario di un atto amministrativo è di regola ostensibile, non essendo riconosciuto un "diritto all'anonimato" per ragioni di tutela della riservatezza, a fronte della esigenza del richiedente l'accesso di verificare il corretto esercizio dell'attività amministrativa ed eventualmente di assumere possibili iniziative giudiziarie nei confronti del firmatario stesso (nel caso di specie trattavasi di un utente del servizio di trasporto ferroviario destinatario di una sanzione amministrativa che chiedeva di accedere ai dati personali dell'agente verbalizzante e di conoscere la sua qualifica; Trenitalia aveva opposto un diniego, assumendo che l'oscuramento del nominativo dell'agente era volto ad evitare possibili rischi alla sua sicurezza personale, tenuto conto che il personale di Trenitalia è esposto a possibili reazioni dei viaggiatori, che spesso si traducono in vere e proprie aggressioni verbali e fisiche).

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III-TER- SENTENZA 7 APRILE 2022, N. 4039](#)

Procedura valutativa per la copertura di un posto da professore di prima fascia - Presentazione della domanda di partecipazione per via telematica - Soccorso istruttorio.

Nell'ambito di una procedura valutativa per la copertura di un posto da professore di prima fascia, la presentazione della domanda per via telematica è perfettamente coerente con le disposizioni di legge pertinenti al caso concreto (codice dell'amministrazione digitale, art. 47 c. 3; trattandosi, nella specie, di concorso riservato a personale già dipendente dell'amministrazione precedente, questa è tenuta ex lege ad interloquire con il proprio personale mediante la posta elettronica). Inoltre, parte ricorrente non avendo fatto ricorso a modalità alternative di invio, avendo, viceversa, inviato la domanda mediante posta elettronica, non ha interesse al motivo di ricorso basato sulla mancata previsione della lex specialiscirca l'utilizzo di un mezzo che non ha usato. Non essendo stato, poi, dimostrato che l'esclusione di altri mezzi di trasmissione della domanda abbia ridotto, rispetto a quanto accaduto ad altri candidati, le chance di partecipazione alla selezione. Per il Collegio, in merito di soccorso istruttorio, "il potere di invitare i privati a regolarizzare la documentazione prodotta è espressione di una valutazione di lata discrezionalità, insindacabile se non nelle ipotesi di manifesta abnormità. Non è così laddove si risolve in una violazione della par condicio degli altri partecipanti ")con richiami a: Cons. Stato, IV, 9 dicembre 2002, n. 6684 e Cons. Stato, VI, 2 marzo 2011, n. 1296).

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII – SENTENZA 7 APRILE 2022, N. 2588](#)

Convocazioni per lo svolgimento delle prove delle procedure di valutazione via email ordinaria: il consiglio di stato sollecita gli atenei a procedere per mezzo della pec.

Con sentenza del 7 aprile 2022, la sezione VII del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che il sistema di comunicazione a mezzo PEC, diversamente dalla posta elettronica ordinaria, è il solo sistema informatico di comunicazione in grado di



GIURISPRUDENZA

attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi (ex art. 1, lett.v-bis, del D.lgs. n. 82 del 2005) e, in quanto tale, l'unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere recettizio. Riprendendo quanto sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. sesta, n. 6132/2021), seppure in altro contesto, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha quindi rammentato che "le modalità di comunicazione si pongono in rapporto biunivoco con l'esclusione, e dunque proprio con effetto (potenzialmente) lesivo o sfavorevole (...) con riguardo a provvedimenti importanti in relazione agli effetti (favorevoli o sfavorevoli) che producono". Ha ritenuto pertanto improprio che atti essenziali per lo svolgimento della procedura di valutazione per professori di seconda fascia, come deve considerarsi la convocazione di un candidato per sostenere una prova di accertamento delle competenze scientifico-linguistiche, possano essere previsti dagli atenei con modalità non atte a certificare l'effettiva ricezione della comunicazione, secondo regole generali universalmente riconosciute necessarie in chiave di garanzia. Per queste ragioni, ha ritenuto illegittima l'esclusione del candidato con la motivazione dell'intervenuta rinuncia alla partecipazione, ritenuta implicita nella mancata presentazione alla prova di accertamento delle competenze scientifico-linguistiche, dal momento in cui non sussiste la prova dell'avvenuta ricezione della convocazione da parte dell'appellato, poiché la comunicazione risultava effettuata a un indirizzo di posta elettronica ordinario e non a un indirizzo di posta elettronica certificata. Il giudicante ha quindi ritenuto "elementare regola di correttezza" quella che avrebbe imposto comunque all'amministrazione di accertarsi dell'avvenuta ricezione, eventualmente convocando il candidato con altro mezzo.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III – SENTENZA 8 APRILE 2022, N. 4154](#)

Preventiva autorizzazione delle missioni e rimborso delle spese.

Laddove il regolamento d'ateneo delle missioni preveda espressamente che ciascuna missione debba essere preventivamente autorizzata a domanda dell'interessato, con verifica della copertura della spesa, e che l'autorizzazione debba risultare da apposito provvedimento emanato da uno dei soggetti titolati all'autorizzazione (nel caso di specie, il Preside per le facoltà o il Direttore di dipartimento), l'assenza del provvedimento autorizzatorio rende le spese inerenti a missioni non autorizzate non suscettibili di rimborso.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 8 APRILE 2022, N. 2598](#)

Procedura di chiamata per la copertura di un posto da professore di prima fascia - Giudizio della Commissione - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice amministrativo.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che "le valutazioni della commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche". Si tratta "di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico". Ciò significa che "il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedi-



GIURISPRUDENZA

mento applicativo”. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano “elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8280/2020 e n. 3013/2018; id., Sez. IV, n. 3057/2013). Nel caso di specie, sebbene per un verso può affermarsi che la Commissione abbia dato luogo a motivazioni di sinteticità e stringatezza, secondo un altro e decisivo versante, le espressioni utilizzate dai commissari nell’esprimere il proprio pensiero valutativo in esito all’indagine di congruità delle produzioni scientifiche costituisce comunque una esternazione del processo decisionale sviluppato dai commissari medesimi che va ricondotto nell’alveo della sufficienza motivazionale, di talché, non essendo stata violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non poteva essere penetrata in modo approfonditamente autonomo con il diverso avviso del giudice di primo grado. In altri termini, per le espressioni utilizzate, stante l’appropriatezza del loro significato e la plastica capacità a rendere manifesto il giudizio della commissione, la seppur stringata motivazione utilizzata dalla commissione per la valutazione delle produzioni scientifiche, in particolare con riferimento ad entrambi i candidati, oggi controversi, ben ha potuto superare positivamente il vaglio di legittimità richiesto al giudice di primo grado.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII – SENTENZA 8 APRILE 2022, N. 2602](#)

Concorso da ricercatore a tempo determinato - Giudizio della Commissione - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice amministrativo.

Nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un’ampia discrezionalità, oltre che in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr., ex multis, C.d.S., Sez V, 6 maggio 2015, n. 2269; id., 22 gennaio 2015, n. 284; id., 26 giugno 2014, n. 3229). D’altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite (qui non rinvenibile) dell’abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutivo al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 6820).

[CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA, SENTENZA 11 APRILE 2022, N. 100](#)

Professori a tempo pieno e incarichi extra moenia

In tema di applicazione dell’art. 53 commi 7 e ss. D.lgs. n. 165/2001, che disciplina l’illecita percezione delle somme che dà luogo a un obbligo di riversamento del relativo ammontare in favore dell’amministrazione universitaria datore di lavoro, il termine quinquennale di prescrizione, in presenza di un obbligo di comunicazione all’amministrazione degli incarichi conferiti, decorre dalla data della scoperta dell’illecito, ossia, nel caso di specie, dalla conoscenza, da parte dell’Amministrazione danneggiata, della Relazione della Guardia di Finanza. In assenza di qualsivoglia istanza o comunicazione, infatti, tale comportamento omissivo posto in essere in violazione di un preciso obbligo giuridico integra “occultamento doloso” ai sensi dell’art. 1 comma 2 L. 20/94. Laddove gli incarichi esterni oggetto di contestazione avrebbero riguardato l’espletamento occasionale di



GIURISPRUDENZA

consulenze tecniche di parte, secondo il docente, inidonee a configurare l'intervento svolgimento, da parte sua, della libera professione, il Collegio giudicante ritiene che successivamente all'introduzione dell'art.6, comma 10, Legge 31 dicembre 2010 n.240, le prestazioni consulenziali in favore di terzi possano essere rese, ma a condizione che le attività risultino saltuarie ed occasionali e non compromettano in alcun modo l'attività istituzionale del professore universitario. Non rileva invece in alcun modo che per tali attività consulenziali non sia previsto un apposito albo professionale e che esse non siano formalmente ricomprese tra quelle tipiche dell'ingegnere secondo la normativa di settore, dal momento che – nel caso concreto – alle stesse è seguito un impegno significativo e nettamente preponderante, dal lato finanziario, rispetto all'attività di docente universitario a tempo pieno. Il docente ha infatti dato corso all'espletamento di incarichi professionali in numero mediamente superiore ai dieci per anno e ha ottenuto una remunerazione nettamente superiore (in misura superiore a quattro volte) rispetto a quella derivante dall'impiego pubblico. Il pregiudizio erariale può essere imputato a titolo di dolo e senza applicazione del potere riduttivo dell'addebito, qualora risulti evidente che l'attività esterna è stata svolta nella piena consapevolezza che essa avesse a tutti gli effetti non una natura consulenziale, bensì libero professionale, come tale del tutto incompatibile con lo status di docente universitario a tempo pieno, secondo normativa dirimente nota a qualunque docente universitario per la sua evidenza.

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. IV – SENTENZA 12 APRILE 2022, N. 4438](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Giudizio collegiale sintetico - Valutazione delle pubblicazioni e collocazione editoriale delle stesse.

Il giudizio collegiale non deve citare necessariamente ogni pubblicazione presentata dal candidato ricorrente. Esso appare infatti espressione di una valutazione per sua natura sintetica della Commissione, la quale – in assenza di profili di abnormità – si è limitata a ritenere la produzione scientifica complessivamente carente. Non suscettibili di accoglimento sono le doglianze concernenti la collocazione editoriale dei prodotti scientifici della ricorrente, atteso che le valutazioni favorevoli riportate nella VQR non hanno di per sé una portata dirimente, non costituendo le stesse uno specifico parametro di valutazione ai fini selettivi.

[T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA 12 APRILE 2022, N. 4470](#)

Soggetti attivi (l. 241/90).

Non può essere accolta l'istanza di accesso presentata da chi ha partecipato alla procedura di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia collocandosi in posizione non utile, volta ad acquisire copia di tutti gli atti relativi alla procedura (atti di nomina della commissione di esperti, atti con cui sono stati decisi i quesiti ed è stato stabilito il contingente numerico di candidati da ammettere, verbali di valutazione delle prove, ecc.) e motivata genericamente con l'utilità dei documenti alla propria difesa in giudizio, stante l'insufficiente preliminare definizione dell'interesse di cui all'art. 22 L. 241/90.

[T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI - SENTENZA 12 APRILE 2022, N. 2479](#)

Tutela giudiziale davanti al g.a. - poteri di decisione del g.a.

In caso di silenzio sull'istanza di accesso civico generalizzato, il G.A. non può decidere



GIURISPRUDENZA

in luogo delle P.A. rimasta inerte, ma deve limitarsi ad emettere un ordine di provvedere in modo espresso e di valutare la sussistenza di eventuali limitazioni ex art. 5-bis D.Lgs. 33/2013, atteso che il bilanciamento dei contrapposti interessi deve avvenire in via primaria nella sede procedimentale.

[T.A.R. CAMPANIA NAPOLI - SENTENZA 15 APRILE 2022, N. 2607](#)

L. 241/90 - procedimento - fase decisoria.

Per il T.A.R. il pubblico dipendente ha diritto di ottenere dall'Amministrazione di appartenenza l'“attestazione” delle giornate di effettiva presenza in servizio al fine di tutelare i propri diritti. Le difficoltà materiali e le difficoltà organizzative interne dell'apparato amministrativo non possono mai ritorcersi in danno di colui che è titolare del diritto di accesso ex L. 241/90.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - SENTENZA 19 APRILE 2022, N. 2908](#)

Soggetti attivi (l. 241/90) - accesso endoprocedimentale.

Il diritto di accesso documentale ex L. 241/90 deve potersi esplicitare già nel corso del procedimento (nel caso di specie la VII Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento con cui l'Amministrazione aveva differito immotivatamente l'accesso al termine del procedimento).

[TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III-BIS – SENTENZA 21 APRILE 2022, N. 4848](#)

Rapporto fra valutazione della qualità delle pubblicazioni in sede di abilitazione scientifica nazionale e valutazione delle stesse in sede di referaggio a fini di pubblicazione in rivista.

Con sentenza del 21 aprile 2022, il TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, ha chiarito, a fronte di un'impugnazione che ha riguardato un diniego di abilitazione scientifica nazionale, motivato dalla insufficiente qualità e originalità delle pubblicazioni per il settore concorsuale di riferimento, che la valutazione compiuta dalla Commissione relativamente alla produzione scientifica sia completamente autonoma da quella relativa ai referaggi di ciascuna singola pubblicazione. Infatti, “lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista rispondono a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, con la conseguenza che, purché la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo”.



DOTTRINA

[A. MARRA A., RAMAJOLI M. \(a cura di\), Università e anticorruzione, 2022, Articolo – Saggio, 2022, Giappichelli editore](#)

[P. Portaluri, Ricorso al mercato e affidamento in house nel diritto universitario, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[D. Simeoli, Le sanzioni amministrative ‘punitive’ tra diritto costituzionale ed europeo , Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[C. Buonauro, M. Gerardo, Particolari questioni processuali nel processo del lavoro pubblico, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[B. Bruno, Web e pluralismo dell’informazione politica tra criticità globali e tentativi di regolazione, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[L. Gizzi, Brevi considerazioni in ordine ad alcune “novità processuali” introdotte dal codice del processo amministrativo, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[L. Carbone, Quali rimedi per l’inflazione legislativa. Abrogazioni e codificazioni in Italia, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[ALFREDO MARRA \(Curatore\), MARGHERITA RAMAJOLI \(Curatore\), Università e anticorruzione, Collana del Dipartimento Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, febbraio 2022, G. Giappichelli Editore, Torino.](#)

[N. Durante, L’autotutela doverosa, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa.it](#)

[P. Carpentieri, Il ruolo del fedecommesso nella conservazione delle collezioni d’arte, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia-amministrativa.it](#)

[D.U. Galetta, “Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare”, in federalismi.it, 9 marzo 2022](#)

[A.Cossiri, “Il bilanciamento degli interessi in materia di concessioni balneari: quali spazi per il legislatore statale e per le autonomie?”, in federalismi.it, il 23 marzo 2022](#)

[V. Manzetti, “Una declinazione del principio di sussidiarietà: le imprese di comunità”, in federalismi.it, il 9 marzo 2022](#)

[S. Foà, “Le circolari amministrative nell’emergenza pandemica”, in federalismi.it, il 9 marzo 2022](#)

[B. Sboro, “Stato d’emergenza, atti necessitati e ordinanze emergenziali. Alcune riflessioni a partire dalla sent. n. 198 del 2021”, in federalismi.it, il 22 marzo 2022](#)

[P. L. Portaluri, “Lichtung und lichtmenschen. Il diritto del selvaggio totalmente altro”, in sito Giustizia amministrativa, il 18 marzo 2022](#)

Università degli Studi di Palermo

Direzione Generale

Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,

Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo